

[REDACTED]

Sent. 8799/06
Rep. 6555/06

SENTENZA N.
N. 67715/2002 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE**

Composto dai Magistrati

Dott. W. Saresella Presidente
Dott. W. Colombo Giudice
Dott.ssa M. P. Varani Giudice rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa da

[REDACTED] rappresentati e difesi per
delega in atti da Avv. [REDACTED] presso il cui studio sono
elettivamente domiciliati

attori

contro

[REDACTED] rappresentata e difesa per delega in atti da Avv.
[REDACTED] presso il cui studio è elettivamente domiciliata

convenuta

avente ad oggetto: divisione
sulle conclusioni come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] [redacted] in qualità di eredi del defunto padre [redacted] [redacted] eceduto in [redacted], esponevano che con testamento pubblico in data 11.9.2000 ricevuto dal Notaio [redacted] aveva nominato eredi universali tutti i figli attribuendo alla figlia [redacted] la quota di 6/12, oltre al diritto di abitazione sull'immobile sito in [redacted] 6, ed a ciascuno degli attori la quota di 2/12.

Gli attori convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Milano la sorella [redacted] lamentando la lesione della quota loro riservata attuata attraverso le disposizioni testamentarie in suo favore e per sentire:

disporre lo scioglimento della comunione ereditaria;

ridurre, previo accertamento dell'asse ereditario, la quota assegnata alla convenuta con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione dell'eccedenza sulla quota di legittima;

condannare la convenuta alla restituzione nel patrimonio ereditario della somma di 41.316,55 euro presente su conto corrente intestato a [redacted] al momento della morte.

Si costituiva in giudizio [redacted] a per contestare la fondatezza della domanda, per eccepire di avere sostenuto l'ingente somma di [redacted] 6 per le cure e l'assistenza prestata al padre nel periodo 1993-2001 e per rappresentare l'intenzione di acquistare l'immobile sul quale ricordava di godere per testamento del diritto di abitazione.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, veniva effettuata consulenza tecnica all'esito del quale la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

Motivi della decisione

In data 22.5.2001 si è pacificamente aperta la successione testamentaria di [REDACTED] del quale tutti i figli, parti nell'odierno giudizio, sono eredi per testamento pubblico in data 11.9.2000.

In virtù del citato testamento le parti sono state istituite eredi del padre [REDACTED] gli attori per la quota di 2/12, la convenuta per la quota di 6/12, beneficiaria altresì del diritto di abitazione sull'appartamento sito in [REDACTED].

Il patrimonio relitto dal de cuius è costituito dal cespite immobiliare sopra descritto al quale va aggiunta la consistenza economica presente sul conto corrente n. 4851-I presso la [REDACTED] con un saldo, al momento dell'apertura della successione, pari ad euro [REDACTED], importo accertato dal consulente tecnico sulla base della documentazione bancaria.

La riconducibilità di tale liquidità all'asse ereditario è stata invocata dagli attori che hanno rappresentato la circostanza della delega di firma della convenuta sul relativo conto corrente e l'omessa indicazione dell'importo nella dichiarazione di successione.

[REDACTED] ha rivendicato la proprietà di metà della somma in questione in virtù della firma che sarebbe stata depositata con pari facoltà di rimborso.

Il Tribunale rileva che il conto corrente in questione era esclusivamente intestato al de cuius sicchè tutta la liquidità ivi presente al momento della morte di [REDACTED] è caduta in successione.

La convenuta, unica erede legittimata in virtù di delega ad effettuare operazioni su detto conto (e quindi anche all'estinzione del conto avvenuta in data 7.6.2001 successivamente alla morte

del [redacted] come si legge nella relazione tecnica), non ha pertanto alcuno titolo a trattenere tale importo.

La consistenza dell'asse è riepilogata nel prospetto a pag. 12 della relazione di consulenza tecnica e risulta costituita, oltre alla nuda proprietà dell'immobile di via [redacted] al diritto di abitazione, ai beni mobili presenti all'interno della casa, stimati equitativamente in [redacted] alla citata somma di [redacted] euro, nella attuale disponibilità della coerede convenuta, dagli arretrati INPS, indicati nella denuncia di successione e già divisi, dal libretto di risparmio [redacted] dell'importo di [redacted] non indicato nella denuncia di successione che il consulente ha riferito prelevata dal coerede [redacted].

L'asse ereditario relitto all'apertura della successione è stato stimato dal consulente tecnico in [redacted] euro con conseguente quantificazione della quota legittima, $2/3$ asse ereditario, in euro [redacted] e della quota disponibile, $1/3$ dell'asse, in euro [redacted].

La quota legittima di ogni coerede ai sensi degli artt. 537 e 556 c.c. va pertanto determinata in [redacted] euro ($2/3 \times 1/4 = 2/12$), quella della convenuta, alla quale per testamento è stata attribuita l'intera quota disponibile ($6/12 = 1/3 = 60.941,55$), è stata quantificata in [redacted] euro.

Il prospetto riassuntivo, oltre alla quota legittima nell'importo sopra indicato, evidenzia altresì il valore della quota di proprietà di ciascun coerede sull'immobile attribuita per testamento e gli importi liquidi già percepiti dai coeredi.

Il consulente ha quantificato in [redacted] euro l'importo attribuito e percepito dai coeredi [redacted] ed in euro [redacted] l'importo attribuito e percepito dal coerede [redacted] e, per differenza, ha accertato la lesione della riserva per ciascuno dei coeredi attori, rispettivamente, in [redacted] euro per i coeredi [redacted] ed [redacted] ed in [redacted] euro per il coerede [redacted].

Le disposizioni testamentarie, eccedenti la quota di cui il defunto [redacted] poteva disporre ai sensi dell'art. 554 c.c., si riducono perciò nei limiti della quota medesima cosicchè, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, la convenuta dovrà corrispondere 16.751,39 euro ai coeredi [redacted] ed [redacted] e 13.968,27 euro al coerede [redacted].

L'integrazione spettante ai legittimari lesi effettuata mediante conguaglio in denaro è credito di valore e non già di valuta sicchè deve essere adeguato al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente.

Deve perciò procedersi alla relativa rivalutazione sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita nel periodo compreso tra la data dell'apertura della successione e la presente sentenza, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti sulla somma rivalutata a far data dalla domanda (Cass. n. 10564 del 19.5.2005).

In accoglimento della domanda di divisione va dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria residua avente ad oggetto l'immobile ed i beni mobili ivi contenuti secondo le quote dei coeredi stabilite per testamento.

A questo proposito è indubitabile che la proprietà esclusiva della casa con i beni mobili vada attribuita alla coerede convenuta, già beneficiata per testamento del diritto di abitazione, in considerazione della richiesta in tal senso espressa dalla stessa e della evidente indivisibilità in natura dell'immobile secondo le quote dei quattro dividendi. A.

Ai sensi dell'art. 720 c.c. si assegna in proprietà esclusiva alla convenuta l'immobile di via Osteno n. 6 ed i beni mobili ivi contenuti.

I conguagli in quanto finalizzati ex art. 728 c.c. a compensare l'ineguaglianza in natura delle porzioni rappresentano un debito/credito di valuta esente dai meccanismi della rivalutazione

monetaria e la somma dovuta dal dividendo assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile, da tale momento sulla somma relativa, che deve rappresentare il valore effettivo del bene al momento della divisione, sono dovuti gli interessi corrispettivi.

In ogni caso per il periodo precedente di indivisione se il dividendo poi assegnatario del bene ha avuto il possesso del bene non sono dovuti interessi compensativi sul valore del bene (cfr. Cass. Civ. n. 9656 del 24.7.2000).

In relazione al divisibile valore di mercato dell'immobile relitto, stimato dal consulente in [REDACTED] detratto il valore del diritto di abitazione, stimato in [REDACTED] euro si determinano in [REDACTED] euro ed in [REDACTED] euro le somme che la convenuta dovrà corrispondere a ciascun coerede dividendo per il pareggio del valore delle quote conseguenti all'attribuzione in proprietà esclusiva dell'immobile e degli arredi, oltre agli interessi legali su tali somme dalla domanda al saldo.

La convenuta non ha avanzato alcuna domanda in via riconvenzionale poiché nessuna domanda in tal senso risulta formulata in comparsa di costituzione. α

Osserva in ogni caso il Tribunale che non risulta prodotto alcun documento comprovante le asserite spese che sarebbero state sostenute dalla convenuta per la cura e l'assistenza del padre e che comunque tali spese devono ritenersi effettuate in adempimento di obbligazione naturale, come tale non ripetibile.

Le spese di lite, compensate tra le parti, vanno poste a carico della massa.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede

accerta

la lesione della quota di legittima riservata agli attori in qualità di eredi legittimari di [REDACTED]

riduce

le disposizioni di cui al testamento pubblico 11.9.2000 di [REDACTED] [REDACTED] eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre nei limiti della quota medesima

condanna

la convenuta a reintegrare la quota legittima dei legittimari corrispondendo ai fratelli [REDACTED] ed [REDACTED], ciascuno, la somma di [REDACTED] euro ed al fratello [REDACTED] la somma di [REDACTED] euro, con rivalutazione sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita nel periodo compreso tra la data dell'apertura della successione e la presente sentenza, e con gli interessi sulla somma rivalutata a far tempo dalla domanda

dichiara

lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti avente ad oggetto l'immobile sito in [REDACTED] e gli arredi ivi contenuti

assegna

[REDACTED] la proprietà esclusiva del suddetto immobile e degli arredi indicati a pag. 7 e 8 della relazione tecnica 22.11.2004

determina

in 13.031,63 euro ed in [REDACTED] euro le somme che la convenuta dovrà corrispondere a ciascun attore a titolo di conguaglio per l'assegnazione esclusiva, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo

ordina

al competente funzionario dell'Agenzia del Territorio di
provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero
da responsabilità

pone

a carico della massa le spese di lite compensate tra le parti.

Milano, 4 luglio 2006

Il Giudice est.



Il Presidente

